

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
D.lgs 163/2006									
	163	10	1		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.	unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione	X	
A	163	10	2		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.	tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento	D >	X
A	163	10	2		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.		affidamenti in economia	D >	X
E	163	10	2		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.		vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	D >	X
P	163	10	3	a	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:	formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali	D >	X
	163	10	3	a	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;	predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture	X	
A	163	10	3	a	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.		predisposizione dell'avviso di preinformazione	D >	X
E	163	10	3	b	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;	cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi controllo sui <u>livelli di prestazione</u>	D >	X
E	163	10	3	b	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.		cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi <u>controllo sui livelli di qualità e di prezzo</u> determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi	D >	X
C	163	10	3	c	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;	cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure	D >	X
E	163	10	3	d	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;	segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	163	10	3	e	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;	accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari	D >	X
C	163	10	3	f	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;	fornisce alla SA i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento	D >	X
P	163	10	3	g	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;	propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma	X	
Pr	163	10	3	h	Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.	propone l'indizione, la conferenza di servizi, acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi	D >	X
	163	10	5		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.	deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato		
	163	10	5		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.		Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico		
	163	10	6		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.	il regolamento prevede i requisiti del RUP e quando si ha coincidenza fra RUP progettista e DL		
	163	10	7		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.	i compiti di supporto possono essere affidati, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali	D >	X
A	163	10	8		Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.	Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara	D >	X
	163	90	1		Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici	1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;	incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento sono espletate dai soggetti di cui all'art. 90: a, b, c, d, e, f, g, h	X	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
						e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008) g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. (probabile errore di coordinamento: (si suppone che il rinvio sia all'articolo 253, comma 15)			
Pr	163	90	6		Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici	6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.	per affidamenti esterni il responsabile del procedimento certifica i casi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale	X	
A	163	91	2		Art. 91. Procedure di affidamento	2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei	affidamento incarichi progettazione, sicurezza DL collaudo inf. 100.000 (invito a 5 soggetti)	D >	X
Pr	163	91	4		Art. 91. Procedure di affidamento	4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.	accerta se si verificano casi particolari in cui l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva vengano affidati a soggetti diversi	D >	X
	163	92	5		Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti	5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.	incentivi RdP - quota del 2% - regolamento SA	X	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	163	93	2		Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori	2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.	può integrare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati	D >	X
Pr	163	93	2		Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori		nell'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici può motivatamente ridurre gli elaborati progettuali	D >	X
Pr	163	112	3		Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori	3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.	prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare	D >	X
E	163	119	1		Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto	1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.	dirige l'esecuzione del contratto per lavori forniture e servizi	D >	X
	163	119	2		Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto	2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.	può coincidere con il DL solo per lavori di certo importo		
	163	119	3		Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto	3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento	il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento		
C	163	120	2-bis		Art. 120. Collaudo	2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.	accerta la carenza di organico della SA per affidamento incarico di collaudo o commissione di collaudo	X	
A	163	122	7-bis		Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero	affida i lavori inf. 500.000 (procedura negoziata 5 soggetti)	D >	X
A	163	125	2		Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.	affida acquisti in economia di lavori forniture e servizi	D >	X
E	163	125	3		Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.	dirige l'esecuzione in economia "amministrazione diretta"	D >	X
E	163	125	7		Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.	per le economie i mandati possono essere intestati al RdP	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
A	163	125	8		Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.	economie di lavori inf. 40.000 affidamento diretto disposto dal RdP	D >	X
A	163	125	11		Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.	economie di forniture e servizi inf. 20.000 affidamento diretto disposto dal RdP	D >	X
Pr	163	132	1	e	Art. 132. Varianti in corso d'opera	1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.	varianti per errori o omissioni di progetto esecutivo	D >	X
E	163	133	1-bis		Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi	1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	anticipazioni per accettazione dei materiali da parte del DL - RUP accerta reale inizio lavori e realizzazione secondo cronoprogramma	D >	X
E	163	135	1		Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione	1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.	propone alla SA risoluzione contratto per reati accertati ecc.	D >	X
E	163	136	1		Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo	1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.	propone alla SA risoluzione contratto per gravi irregolarità ecc.	D >	X
E	163	137	1		Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo	1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.	dichiara la risoluzione dei cottimi per inadempimento (fatti salvi i diritti sul contratto della SA)	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	163	138	1		Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto	1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.	per risoluzione invita il DL a predisporre lo stato di consistenza	D >	X
E	163	141	8		Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici	8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.	nelle concessioni esercita funzioni di vigilanza in tutte le fasi dei lavori	D >	X
A	163	168	3		Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo	3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.	nelle concessioni può accogliere le istanze di partecipazione	X	
A	163	199	1		Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi	1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulta superiore.	CULTURALI - Appalti misti - provvedimento motivato per farli rientrare nella categoria servizi, lavori o forniture	D >	X
A	163	200	2		Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario	2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, è consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.	CULTURALI - Appalti misti - provvedimento motivato per appalti separati	D >	X
	163	200	2		Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario		CULTURALI - RUP - può avere qualifica restauratore	D >	X
Pr	163	202	7		Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie	7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.	CULTURALI - può determinare quota per assicurazione dei progett. ecc.	D >	X
Pr	163	203	3-bis		Art. 203. Progettazione	3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.	CULTURALI - può ridurre livelli di progettazione	D >	X
Pr	163	203	3-ter	b	Art. 203. Progettazione	3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi: a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative; b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.	CULTURALI - può prevedere progettazione esec. in corso d'opera	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	163	203	4		Art. 203. Progettazione	4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.	CULTURALI - verifica e valida il progetto	X	?
E	163	205	3		Art. 205. Varianti	3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.	CULTURALI - dispone varianti entro il 10%	X	
E	163	205	5		Art. 205. Varianti	5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.	CULTURALI - per le varianti può chiedere relazione al collaudatore	D >	X
E	163	239	3		Art. 239. Transazione	3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.	nelle transazioni viene sentito dal dirigente competente	D >	X
E	163	240	3		Art. 240. Accordo bonario	3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.	accordo bonario - riceve comunicazione dal DL del raggiungimento del 10% delle riserve	D >	X
E	163	240	4		Art. 240. Accordo bonario	4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.	accordo bonario - valuta l'ammissibilità riserve	D >	X
E	163	240	5		Art. 240. Accordo bonario	5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.	accordo bonario - per appalti pari o sup. 10 Mio promuove apposita commissione per proposta motivata di accordo	D >	X
E	163	240	6		Art. 240. Accordo bonario	6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.	accordo bonario - per appalti pari o sup. 10 Mio promuove apposita commissione se esiste cert. collaudo	D >	X
E	163	240	7		Art. 240. Accordo bonario	7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.	accordo bonario - per appalti pari o sup. 10 Mio nomina entro 10 gg. il proprio componente commissione (scelto all'interno amm.)	D >	X
E	163	240	8		Art. 240. Accordo bonario	8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.	accordo bonario - per appalti pari o sup. 10 Mio nomina entro 10 gg. il proprio componente commissione (scelto all'interno amm.)	X	
E	163	240	12		Art. 240. Accordo bonario	12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.	commissione entro 30 gg. da comunicazione esiti al RUP	D >	X
E	163	240	13		Art. 240. Accordo bonario	13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.	se l'appaltatore non nomina il proprio membro il RUP formula la proposta di accordo bon.	D >	X
E	163	240	14		Art. 240. Accordo bonario	14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.	accordo bonario - per appalti inf. 10 Mio il RUP può nominare commissione e farne parte	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	163	240	14		Art. 240. Accordo bonario	14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.	accordo bonario - per appalti inf. 10 Mio può promuovere apposita commissione se esiste cert. collaudo o reg. esec.	D >	X
E	163	240	15		Art. 240. Accordo bonario	15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.	se il RUP non nomina la commissione formula la proposta di accordo bon.	D >	X
C	163	240	15-bis		Art. 240. Accordo bonario	15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.	se non vengono rispettati i termini il RUP risponde sul piano disciplinare ed erariale	D >	X
E	163	240	17		Art. 240. Accordo bonario	17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.	redige verbale di accordo	D >	X
E	163	243-bis	2		Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale	2. L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara	intenzione di ricorso viene fatta al RUP	D >	X
D.P.R. 207/2010									
E	207	4	2		Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore	2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	DURC - inadempimento il RUP trattiene sul SAL l'importo relativo (il pagamento lo esegue la SA)	D >	X
E	207	5	1		Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.	ritardo nel pagamento retribuzioni il RUP invita l'appaltatore a provvedere (la SA effettua il pagamento ai lavoratori)	D >	X
E	207	5	2		Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.	predispone le quietanze dei pagamenti	D >	X
E	207	5	3		Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	invia le contestazioni alla dir. prov.lavoro per gli accertamenti	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	6	8		Art. 6. Documento unico di regolarità contributiva	8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.	in caso di due DURC consecutivi negativi acquista relazione del DL e propone risoluzione contratto (solo per appaltatore no subappaltatore)	D >	X
C	207	8	6		Art. 8. Casellario informatico	6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.	predisporre ed invia relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori post collaudo o c.r.e.	D >	X
	207	9	1		Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.	nominato dalla SA fra i dipendenti di ruolo contestualmente alla decisione di realizzare i lavori ed è responsabile e vigila le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento	X	
C	207	9	2		Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.	creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia	D >	X
P	207	9	3		Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:	formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale	D >	X
P	207	9	3	a	Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;	fornisce allo stesso dati e informazioni nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale	D >	X
A	207	9	3	b	Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;	fornisce allo stesso dati e informazioni nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo	D >	X
A	207	9	3	c	Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;	fornisce allo stesso dati e informazioni nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni	D >	X
C	207	9	3	d	Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;	fornisce allo stesso dati e informazioni sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo	D >	X
E	207	9	3	e	Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.	fornisce allo stesso dati e informazioni nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	207	9	4		Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.	è un tecnico con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni può svolgere anche le funzioni di progettista (fino alla soglia comunitaria) o di direttore dei lavori (coincidono solo in caso di lavori di imp. inf. 500.000)	D >	X
	207	9	5		Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.	per appalti di importo inferiore a 500.000 le competenze sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, se non presente al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare	X	
Pr	207	10	1	a	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;	promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;	X	
Pr	207	10	1	b	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;	promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica	X	
Pr	207	10	1	c	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;	redige il documento preliminare alla progettazione (DPP) e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP)	D >	X
P	207	10	1	d	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;	accerta la carenza organico - affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;	X	
A	207	10	1	d	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento		verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne;	X	
Pr	207	10	1	d	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento		in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico	Dir Uff.	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	10	1	e	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;	coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione,	D >	X
Pr	207	10	1	f	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;	coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,	D >	X
A	207	10	1	g	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;	convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare	D >	X
A	207	10	1	h	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;	propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;	D >	X
A	207	10	1	i	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice	D >	X
E	207	10	1	l	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;	accerta la carenza organico - promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori anche affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;	X	
E	207	10	1	m	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice, ai soggetti esterni alla stazione appaltante;	accerta la carenza organico - nomina collaudatore anche affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;	X	
E	207	10	1	n	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;	adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori	D >	X
Pr	207	10	1	o	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;	verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili	D >	X
Pr	207	10	1	p	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;	lotti, accerta e attesta: progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti + quantificazione, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro + idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;	Dir Uff.	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	10	1	q	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;	conferenza dei servizi, tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici	X	
E	207	10	1	r	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;	funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;	D >	X
C	207	10	1	s	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;	raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;	D >	X
	207	10	1	t	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;	accerta il reale inizio lavori	D >	X
E	207	10	1	u	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;	trasmette agli organi competenti della SA sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;	D >	X
E	207	10	1	v	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;	condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;	D >	X
E	207	10	1	z	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;	irroga le penali per il ritardo	D >	X
E	207	10	1	aa	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);	accerta e certifica, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche per progetto integrale e manutenzione (art. 3, comma 1, lettere l) e m)	D >	X
E	207	10	1	bb	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;	propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;	D >	X
E	207	10	1	cc	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;	propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;	D >	X
Pr	207	10	1	dd	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	svolge, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (DUVRI)	D >	X
E	207	10	2		Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	D >	X
E	207	10	3	a	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;	nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	10	3	b	Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.	nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.	D >	X
	207	10	4		Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.	Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della SA		
P	207	10	5		Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.	accerta inadeguatezza dell'organico - affidamento delle attività di supporto	X	
E	207	10	7		Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare: a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo; c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.	è sottoposto al controllo della Corte dei Conti	D >	X
E	207	10	7		Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento		entro 60 gg. dall'invio con riserve del certificato di collaudo trasmette alla SA la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto	D >	X
P	207	12	2		Art. 12. Accantonamento per transazioni e accordi bonari	2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.	propone alla SA che i ribassi d'asta e le economie possono essere destinate, ad integrare l'accantonamento di cui al programma (3%)	D >	X
Pr	207	15	3		Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.	valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità	D >	X
Pr	207	15	5		Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro; b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	redige un documento preliminare (DPP) all'avvio della progettazione	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	15	6		Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento; g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.	Il documento preliminare (DPP), con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare,	D >	X
Pr	207	15	7		Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.	in caso di concorso di progettazione, il RUP può integrare il documento preliminare con i documenti preparatori del concorso stesso	D >	X
Pr	207	17	1		Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare	1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; e) planimetria generale e elaborati grafici; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.	può motivatamente indicare altri elaborati per il progetto preliminare	D >	X
Pr	207	18	1		Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare	1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti: a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame; b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale; c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio:	può motivatamente indicare altri punti per la relazione illustrativa	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	18	1	a	Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare	<p>a) scelta delle alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.); - illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali. 		D >	X
Pr	207	18	1	b	Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare	<p>b) progetto della soluzione selezionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dettagliata della soluzione selezionata; - esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare: - l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate; - l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati; - aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche; - accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri; - l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti; - accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri; - indirizzi per la redazione del progetto definitivo; - cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo; - indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 		D >	X
Pr	207	18	1	c	Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare	<p>c) aspetti economici e finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcoli estimativi giustificativi della spesa; - l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; - quadro economico; - sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa; - risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione. 		D >	X
Pr	207	19	1		Art. 19. Relazione tecnica	<p>1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) geologia; b) geotecnica; c) sismica; d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli; e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice; f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo); g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche; h) espropri (quantificazione preliminare degli importi); i) architettura e funzionalità dell'intervento; l) strutture ed opere d'arte; m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete); n) impianti e sicurezza; o) idrologia; p) idraulica; q) strutture; r) traffico. 	può motivatamente indicare altri punti per la relazione tecnica	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	207	19	2		Art. 19. Relazione tecnica	2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre: a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare; b) la destinazione finale delle zone dismesse; c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).	può motivatamente indicare altri punti per la relazione tecnica	D >	X
Pr	207	21			Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare	1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:	può motivatamente indicare altri punti per la stima dei costi	D >	X
Pr	207	24	2		Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo	2. Il progetto definitivo, comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; c) rilievi planaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; d) elaborati grafici; e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i); g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; i) piano particellare di esproprio; l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; m) computo metrico estimativo; n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).	può motivatamente indicare altri documenti per il progetto definitivo	D >	X
Pr	207	25	2		Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo	2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione; b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare; c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva; d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare; f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime; g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare; h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.	può motivatamente indicare altri punti per la relazione generale	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	26	1		Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo	<p>1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:</p> <p>a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;</p> <p>b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;</p> <p>c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;</p> <p>d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;</p> <p>e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;</p> <p>f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;</p> <p>g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;</p> <p>h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;</p> <p>i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;</p> <p>l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:</p> <p>1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.</p> <p>2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;</p> <p>3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.</p>	può motivatamente indicare altri punti per la relazione tecnica	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	28	2		Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo	<p>2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:</p> <p>a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;</p> <p>b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;</p> <p>c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;</p> <p>d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;</p> <p>e) è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;</p> <p>e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);</p> <p>f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);</p> <p>g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;</p> <p>h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;</p> <p>i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;</p> <p>l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.</p>	può motivatamente indicare altri elaborati grafici per il progetto definitivo	D >	X
Pr	207	28	5		Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo	<p>5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:</p> <p>elaborati generali – studi e indagini:</p> <p>a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;</p> <p>b) corografia di inquadramento 1:25.000;</p> <p>c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;</p> <p>d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);</p> <p>e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;</p> <p>f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;</p> <p>g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;</p> <p>h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;</p> <p>i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;</p> <p>l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;</p> <p>m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;</p> <p>n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;</p>	per i lavori e le opere a rete con motivata determinazione può stabilire altri gli elaborati grafici	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
						<p>o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;</p> <p>p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;</p> <p>q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;</p> <p>r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi;</p>			
Pr	207	28	7		Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo	7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.	può variare le scale degli elaborati	D >	X
Pr	207	32	4	h	Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo	<p>4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:</p> <p>a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;</p> <p>b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;</p> <p>c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;</p> <p>d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;</p> <p>e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;</p> <p>f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;</p> <p>g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;</p> <p>h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;</p> <p>i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;</p> <p>l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;</p> <p>m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;</p> <p>n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;</p> <p>o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;</p> <p>p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.</p>	può chiedere spese sup. (da prevedersi nelle spese gen - quadro economico)	D >	X
Pr	207	32	7		Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo	<p>7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:</p> <p>a) la categoria prevalente;</p> <p>b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;</p> <p>c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;</p> <p>d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.</p> <p>Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.</p>	trasmette alla SA per il bando l'elaborato con gli esiti delle aggregazioni per le categorie (deriva dal computo)	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	33	1		Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo	1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; m) piano particellare di esproprio.	può motivatamente indicare altri elaborati per il progetto esecutivo	D >	X
Pr	207	36	1		Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo	1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9; g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati; h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.	può motivatamente indicare altri elaborati grafici per il progetto esecutivo	D >	X
Pr	207	37	9		Art. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.	può variare le scale degli elaborati	D >	X
Pr	207	38	2		Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.	può motivatamente indicare altri elaborati per il piano di manutenzione	D >	X
Pr	207	38	9		Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.	può decidere motivatamente di non prevedere il piano di manutenzione del progetto	D >	X
Pr	207	45	1		Art. 45. Finalità della verifica	1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.	la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	45	2		Art. 45. Finalità della verifica	2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.	verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare:	D >	X
Pr	207	47	2	c	Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) l'unità tecnica di cui alla lettera a); 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.	Verifica - per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia EU, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista.	D >	X
Pr	207	48	1	a	Art. 48. Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;	accerta la carenza di organico e propone alla SA di affidare la verifica ad altri soggetti imp. sup. 20 mio	X	
Pr	207	48	1	b	Art. 48. Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni; 2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.	accerta la carenza di organico e propone alla SA di affidare la verifica ad altri soggetti imp. inf. 20 mio	X	
Pr	207	49	1		Art. 49. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica	1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.	il RUP usa per la stima del valore della prestazione del verificatore i criteri stabiliti dalla Tab B6 DM 4.04.01	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	49	2		Art. 49. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica	2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente	verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente alla SA	D >	X
Pr	207	49	3		Art. 49. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica	3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.	nella lettera di incarico al verificatore indica le modalità di verifica oltre a fornire gli elaborati già presenti	D >	X
Pr	207	50	5		Art. 50. Requisiti per la partecipazione alle gare	5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 (4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello) comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.	comunica agli organismi di accreditamento l'esclusione del verificatore per 5 anni	D >	X
Pr	207	52	1		Art. 52. Criteri generali della verifica	1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; intendendosi per:	Criteri generali della verifica a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità;	D >	X
Pr	207	52	1	a	Art. 52. Criteri generali della verifica	a) affidabilità: 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;	affidabilità: 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;	D >	X
Pr	207	52	1	b	Art. 52. Criteri generali della verifica	b) completezza ed adeguatezza: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;	b) completezza ed adeguatezza: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;	D >	X
Pr	207	52	1	c	Art. 52. Criteri generali della verifica	c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;	3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	52	1	d	Art. 52. Criteri generali della verifica	<p>d) compatibilità:</p> <p>1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;</p> <p>2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:</p> <p>a. inserimento ambientale;</p> <p>b. impatto ambientale;</p> <p>c. funzionalità e fruibilità;</p> <p>d. stabilità delle strutture;</p> <p>e. topografia e fotogrammetria;</p> <p>f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;</p> <p>g. igiene, salute e benessere delle persone;</p> <p>h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>i. sicurezza antincendio;</p> <p>l. inquinamento;</p> <p>m. durabilità e manutenibilità;</p> <p>n. coerenza dei tempi e dei costi;</p> <p>o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.</p>	<p>d) compatibilità:</p> <p>1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità</p> <p>2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni</p>	D >	X
Pr	207	53	1		Art. 53. Verifica della documentazione	<p>1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.</p>	per ciascun livello della progettazione	D >	X
Pr	207	53	2	a	Art. 53. Verifica della documentazione	<p>2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:</p> <p>a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;</p>	a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità	D >	X
Pr	207	53	2	b	Art. 53. Verifica della documentazione	<p>b) per le relazioni di calcolo:</p> <p>1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;</p> <p>2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;</p> <p>3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;</p> <p>4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;</p> <p>5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;</p>	b) per le relazioni di calcolo:	D >	X
Pr	207	53	2	c	Art. 53. Verifica della documentazione	<p>c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <p>1. le specifiche esplicitate dal committente;</p> <p>2. le norme cogenti;</p> <p>3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;</p> <p>4. le regole di progettazione;</p>	c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:	D >	X
Pr	207	53	2	d	Art. 53. Verifica della documentazione	<p>d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;</p>	per gli elaborati grafici	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	53	2	e	Art. 53. Verifica della documentazione	e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto,	D >	X
Pr	207	53	2	f	Art. 53. Verifica della documentazione	f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8. i totali calcolati siano corretti; 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice; 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;	f) per la documentazione di stima economica,	D >	X
Pr	207	53	2	g	Art. 53. Verifica della documentazione	g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	g) per il piano di sicurezza e di coordinamento	D >	X
Pr	207	53	2	h	Art. 53. Verifica della documentazione	h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;	h) quadro economico	D >	X
Pr	207	53	2	i	Art. 53. Verifica della documentazione	i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.	i) acquisizione approvazioni	D >	X
Pr	207	54	1		Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica	1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.	pianifica l'attività del verificatore	D >	X
Pr	207	54	2		Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica	2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.	Le verifiche, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento	D >	X
Pr	207	54	3		Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica	3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".	possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".	D >	X
Pr	207	54	4		Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica	4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.	verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.	D >	X
Pr	207	54	5		Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica	5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.	in fase di verifica offerte anomale e perizie di variante può farsi supportare dalle strutture tecniche e gli organismi verificatori	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
Pr	207	55	1		Art. 55. Validazione	1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.	sottoscrive la validazione richiamando il rapporto conclusivo	D >	X
Pr	207	55	2		Art. 55. Validazione	2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.	può dissentire motivatamente dagli esiti della verifica	D >	X
Pr	207	59	1		Art. 59. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica	1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55.	acquisisce i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo	D >	X
E	207	86	1		Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi	1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.	il RUP è soggetto a sanzioni se riporta nel certificato lavori categorie di qualificazione differenti da quelle del bando	D >	X
E	207	97	3		Art. 97. Domanda di qualificazione a contraente generale	3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione ne viene data comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.	in caso di dichiarazioni mendaci viene riportato il suo nominativo sulla domanda di qualificazione dell'impresa	D >	X
Pr	207	106	1		Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:	acquisisce prima delle procedure di scelta del contraente dal DL (se non c'è il DL la rilascia il RUP)	D >	X
Pr	207	106	1	a	Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;	- accessibilità delle aree	D >	X
Pr	207	106	1	b	Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;	- assenza di impedimenti prima dell'approvazione del progetto	D >	X
Pr	207	106	1	c	Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.	- conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori	D >	X
Pr	207	106	3		Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).	prima della stipula del contratto deve dichiarare con verbale assieme all'appaltatore che permangono le condizioni per l'esecuzione dei lavori o concessioni	D >	X
A	207	112	1		Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta	1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento	stabilisce il valore degli immobili in caso di offerta congiunta	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
A	207	120	3		Art. 120. Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice	3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.	accerta la carenza di organico per la nomina della commissione giudicatrice	X	
A	207	121	2		Art. 121. Offerte anomale	2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale.	procede alla verifica delle offerte anomale (anche tramite la commissione giudicatrice)	D >	X
A	207	121	4		Art. 121. Offerte anomale	4. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.	può chiedere la nomina di una apposita commissione (art. 88 codice) per la valutazione offerte anomale	D >	X
A	207	121	8		Art. 121. Offerte anomale	8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.	procede alla verifica della congruità delle offerte se non si ha l'esclusione automatica	D >	X
A	207	121	10		Art. 121. Offerte anomale	10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.	procede alla verifica delle offerte anomale (anche tramite la commissione giudicatrice)	D >	X
Pr	207	138	2	b	Art. 138. Contenuto dei capitolati e dei contratti	2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del presente regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto; b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe; c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto; d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all'articolo 166, comma 1.	può indicare nel capitolato quando intende concedere proroghe nel corso dei lavori	D >	X
E	207	141	2		Art. 140. Anticipazione	2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.	la SA può erogare anticipazioni entro 15 gg. dall'inizio effettivo dei lavori se il RUP accerta l'inizio dei lavori	D >	X
E	207	141	2		Art. 141. Pagamenti in acconto	2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.	emette i certificati dei pagamento	Dir. Uff.	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	145	2		Art. 145. Penali e premio di accelerazione	2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.	stabilisce i termini di adempimento delle prestazioni	D >	X
Pr	207	145	3		Art. 145. Penali e premio di accelerazione	3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	stabilisce l'importo delle penali	D >	X
E	207	145	4		Art. 145. Penali e premio di accelerazione	4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice.	il DL deve riferire i ritardi al RUP (che se l'inadempimento raggiunge l'importo max di penale promuove la risoluzione del contratto ex art. 136 codice)	D >	X
E	207	145	6		Art. 145. Penali e premio di accelerazione	6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.	applica le penali su indicazioni del DL	D >	X
E	207	145	8		Art. 145. Penali e premio di accelerazione	8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	propone alla SA la disapplicazione delle penali	D >	X
E	207	148	4	c	Art. 148. Direttore dei lavori	4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento , dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.	riceve segnalazione del DL per le inosservanze in materia pagamento subappaltatori	D >	X
C	207	151	3		Art. 151. Sicurezza nei cantieri	3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (<i>sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto</i>) sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.	comunica all'autorità (uff. lavoro) le inadempienze della ditta in materia sicurezza	D >	X
E	207	152	1		Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio	1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni	impartisce al DL "disposizioni di servizio" e fissa l'ordine di esecuzione e stabilisce la periodicità con cui il DL deve presentare rapporto sul cantiere e sulle lavorazioni	D >	X
E	207	152	3		Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio	3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.	vista gli ordini di servizio del DL o impartisce lui gli ordini di servizio	D >	X
E	207	153	1		Art. 153. Giorno e termine per la consegna	1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.	autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace o dopo la aggiudicazione definitiva divenuta efficace	D >	X
E	207	153	11		Art. 153. Giorno e termine per la consegna	11. Nelle ipotesi previste dai commi 8 (<i>recesso dell'esecutore</i>), 9 (<i>SA non accoglie l'istanza di recesso</i>) e 10 (<i>consegna sospesa dalla SA per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni</i>) il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.	tutti i problemi o riserve all'atto della consegna deve comunicarli all'autorità	D >	X
E	207	154	5		Art. 154. Processo verbale di consegna	5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.	rilascia copia conforme del verbale di consegna all'esecutore se questo lo richiede	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	155	3		Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della consegna	3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benessere del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7.	se ci sono impedimenti alle aree di cantiere inf 1/5 dell'imp. aggiud. dispone che il DL faccia ugualmente la consegna	D >	X
E	207	158	2		Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori	2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.	in casi particolari può disporre la sospensione dei lavori	D >	X
E	207	158	3		Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori	3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.	riceve dal DL entro 5 giorni i verbali di sospensione e di ripresa	D >	X
E	207	158	9		Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori	9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.	se la sospensione supera 1/4 il tempo complessivo di contratto lo comunica all'Autorità	D >	X
E	207	159	3		Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	può venire diffidato dall'appaltatore a far riprendere i lavori (unica possibilità per iscrivere riserva da parte dell'appaltatore)	D >	X
E	207	159	4		Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.	quando ha disposto la sospensione può anche disporre la ripresa	D >	X
E	207	159	10		Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	risponde in merito alla richiesta di proroga dell'appaltatore	D >	X
E	207	161	2		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	2. Il mancato rispetto del comma 1 (<i>variazioni o addizioni non approvate</i>), comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.	può valutare motivatamente variazioni al contratto (senza riconoscere compensi)	D >	X
E	207	161	3		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.	riceve la relazione del DL per le varianti ex art. 132, c. 1 codice	D >	X
E	207	161	7		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.	accerta con relazione le cause che determinano la variante ex art. 132, c. 1 codice e dispone la sua predisposizione	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	161	8		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.	accerta le cause di variante e la loro non imputabilità alla SA ex art. 132, c 1, lett. b) cause impreviste e per quelle lett. c) rinvenimenti	D >	X
E	207	161	9		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.	approva le perizie di variante che non alterano la sostanza del progetto	X	
E	207	161	10		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.	approva le perizie ex art. 132, c. 3 che prevedono un aumento non sup. al 5%	X	
E	207	161	13		Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12 (fino alla concorrenza di un quinto), supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.	se la variante ex art. 132, c. 1 supera 1/5 deve avvisare l'appaltatore e dare un termine di 10 gg. per il proseguo del contratto	D >	X
E	207	162	5		Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.	variante migliorativa in diminuzione - il RUP entro 30 gg. dalla relazione del DL dispone l'atto aggiuntivo	Dir. Uff.	
E	207	163	3		Art. 163. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.	approva i NNPP (se superiori al quadro ec. SA)	X	
E	207	164	1		Art. 164. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.	in caso di contestazioni si attiva entro 15 gg.	D >	X
A	207	168	1		Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.	progetto preliminare in gara - il RUP acquisisce i pareri per il prog. definitivo	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	168	2		Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.	progetto preliminare in gara - post contratto il RUP con ordine di servizio invita l'aggiudicatario a iniziare la progettazione esecutiva	D >	X
E	207	168	7		Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 (<i>risoluzione in danno</i>) del codice.	progetto preliminare in gara - se il prog. esec. non è approvabile avvia la procedura di risoluzione in danno	D >	X
E	207	168	11		Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento	verifica prog. definitivo e esecutivo presentati in sede di offerta	D >	X
E	207	169	1		Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice (<i>la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice</i>), dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.	progetto definitivo in gara - post contratto il RUP con ordine di servizio invita l'aggiudicatario a iniziare la progettazione esecutiva	D >	X
E	207	169	6		Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 (<i>risoluzione in danno</i>) del codice.	progetto definitivo in gara - se il prog. esec. non è approvabile avvia la procedura di risoluzione in danno (art. 136 codice)	D >	X
E	207	169	9		Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	9. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.	verifica prog. esecutivo affidatario	D >	X
E	207	171	2		Art. 171. Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.	post istanza di compensazione il RUP chiede al DL di fare i conteggi entro 45 gg.	D >	X
E	207	171	9		Art. 171. Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.	dopo i 45 gg. verifica la disponibilità delle somme ed emette il certificato di pagamento	D >	X
E	207	171	10		Art. 171. Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	10. La procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.	può disporre il recupero se risultano diminuiti i valori dei materiali	D >	X
E	207	172	1		Art. 172. Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso.	prezzo chiuso - il RUP chiede al DL di fare i conteggi entro 45 gg.	D >	X
E	207	172	2		Art. 172. Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.	dopo i 45 gg. verifica la disponibilità delle somme ed emette il certificato di pagamento	Dir. Uff.	
A	207	174	1		Art. 174. Autorizzazione della spesa per lavori in economia	1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.	autorizza le spese in economia (art. 125, c. 6 codice)	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	175	2		Art. 175. Lavori d'urgenza	2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta	lavori d'urgenza -il RUP o il tecnico competente compila il verbale sulla necessità di agire d'urgenza	D >	X
A	207	176	2		Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza	2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.	lavori di somma urgenza -il RUP o il tecnico competente individuano le ditte	D >	X
A	207	176	4		Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza	4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.	lavori di somma urgenza -il RUP o il tecnico competente entro 10 gg. dall'esecuzione dei lavori compilano la perizia	D >	X
E	207	177	1		Art. 177. Perizia suppletiva per maggiori spese	1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.	chiede alla SA perizia suppletiva per eccedenza di spesa (max 200.000)	D >	X
P	207	180	7		Art. 180. Accertamento e registrazione dei lavori	7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.	accetta i programmi informatici per la contabilità informatica	D >	X
E	207	181	4		Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e contabili	4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento.	certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202	D >	X
E	207	182	3		Art. 182. Giornale dei lavori	3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.	le prescrizioni del RUP devono essere riportate sul giornale dei lavori	D >	X
E	207	183	3		Art. 183. Libretti di misura dei lavori e delle provviste	3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.	accetta i programmi informatici per la contabilità informatica (anche i libretti misure)	D >	X
E	207	188	2		Art. 188. Forma del registro di contabilità	2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.	le annotazioni sul libretto delle misure inserite in apposito registro sottoscritto dal RUP	D >	X
E	207	195			Art. 195. Certificato per pagamento di rate	1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.	emette certificato di pagamento	Dir. Uff.	
E	207	201	1		Art. 201. Reclami dell'esecutore sul conto finale	1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.	invita l'appaltatore a firmare il conto finale entro max 30 gg	D >	X
E	207	202	1		Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario; c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2; e) domande dell'esecutore.	entro i successivi 60 gg. redige relazione finale riservata	D >	X
E	207	202	2		Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.	relazione finale riservata esprime parere	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	205	1		Art. 205. Pagamenti	1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.	lavori in economia - dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori (sulla base dei cert. di cottimi...)	Dir. Uff.	
E	207	208	1		Art. 208. Rendiconto finale delle spese	1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.	lavori in economia - verifica la relazione del DL e conforme o rettifica i conti	D >	X
E	207	211	2		Art. 211. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.	firma i frontespizi del giornale, libretto misure e reg. contab.	D >	X
E	207	217	1		Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore	1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; d) verbale di consegna dei lavori; e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; g) certificato di ultimazione lavori; h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento; i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; l) conto finale dei lavori; m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218; n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice; p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l); q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.	trasmette al collaudatore i documenti di appalto	D >	X
E	207	217	4		Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore	4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.	rimane responsabile della documentazione data al collaudatore e deve in caso farne copia	D >	X
E	207	218	1		Art. 218. Avviso ai creditori	1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.	dà avviso al sindaco della fine dei lavori	D >	X
E	207	218	2		Art. 218. Avviso ai creditori	2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.	riceve le risposte dal sindaco	D >	X
E	207	218	3		Art. 218. Avviso ai creditori	3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.	invita l'esecutore al soddisfare i creditori	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	219	1		Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo	1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.	se i ritardi sono dovuti al collaudatore può proporre alla SA la decadenza dello stesso dall'incarico	D >	X
E	207	222	1		Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi	1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.	riceve comunicazione della visita di collaudo	D >	X
E	207	223	3		Art. 223. Processo verbale di visita	3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.	firma i processi verbali di collaudo se intervenuto	D >	X
E	207	225	1		Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo	1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina: a) se il lavoro sia o no collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell'esecutore.	può rilasciare pareri al collaudatore per le sue valutazioni	D >	X
E	207	226	2		Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.	trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo in caso di gravi discordanze	D >	X
E	207	227	2		Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione	2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.	conferma la dichiarazione del DL su opere ordinate in fase di collaudo	D >	X
E	207	228	1		Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.	trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo in caso di eccedenze su quanto approvato	D >	X
E	207	229	3		Art. 229. Certificato di collaudo	3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.	denuncia vizi o difetti emersi nel biennio ex art. 141, c. 3 codice	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
E	207	230	1	b	Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento , il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.	richiede il certificato di agibilità e le certificazioni impianti per la consegna anticipata	D >	X
E	207	231	1		Art. 231. Obblighi per determinati risultati	1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.	RUP predisporre apposito certificato nelle more dell'accertamento dei risultati da raggiungere	D >	X
E	207	232	1		Art. 232. Lavori non collaudabili	1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.	informa la SA se il collaudatore ritiene i lavori non collaudabili	D >	X
E	207	233	3		Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo	3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.	viene informato dal collaudatore sulle richieste dell'appaltatore sul cert. di collaudo	D >	X
E	207	234	1		Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi	1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; c) il certificato di collaudo; d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.	riceve la documentazione contabile dal collaudatore	D >	X
E	207	237	2		Art. 237. Certificato di regolare esecuzione	2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.	conferma il certificato di reg. esecuzione predisposto dal DL	D >	X
E	207	257	3		Art. 257. Penali	3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	stabilisce le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o attività connesse	D >	X
E	207	269	6		Art. 269. Polizza assicurativa del progettista	6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.	assicurazione progettista - in caso di richiesta risarcimento assume propria determinazione	D >	X
LP 6/98									
	LP 6/98	5	1	a	Art. 5 Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico	a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso;		X	

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	LP 6/99	5	1	b	Art. 5 Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico	b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;		X	
	LP 6/100	5	1	c	Art. 5 Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico	c) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;		Dir. Uff.	
	LP 6/101	5	1	f	Art. 5 Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico	f) propone il nominativo del direttore dei lavori;		X	
	LP 6/102	5	1	g	Art. 5 Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico	g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;		Dir. Uff.	
	LP 6/103	8	1	g	Art. 8 Compiti del responsabile di progetto	g) vigila sull'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 2) che non assume in via diretta;		D >	X
DPP 41/01									
	DPP 41/01	4	1	c	Art. 4 Attribuzioni e compiti del coordinatore unico	c) presenta all'amministrazione committente la proposta del responsabile di progetto in merito alla risoluzione dei contratti con le imprese; propone la risoluzione dei contratti con i liberi professionisti;		D >	X
	DPP 41/01	4	1	d	Art. 4 Attribuzioni e compiti del coordinatore unico	d) propone all'amministrazione committente, sentito il responsabile di progetto, le modalità dell'esecuzione d'ufficio o le modalità per il completamento dei lavori interrotti a seguito di risoluzione del contratto d'appalto o di fallimento dell'appaltatore.		D >	X
	DPP 41/01	5	3	d	Art. 5 Funzioni e compiti del responsabile di progetto	d) assiste il progettista e gli utenti finali nella progettazione dell'opera;		D >	X
	DPP 41/01	5	8	d	Art. 5 Funzioni e compiti del responsabile di progetto	d) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, invia copia del processo verbale delle riunioni all'amministrazione committente e ai partecipanti ed attua le relative decisioni.		D >	X
	DPP 41/01	5	10	a	Art. 5 Funzioni e compiti del responsabile di progetto	a) richiede per iscritto al coordinatore unico l'esecuzione d'ufficio dei lavori in caso di inerzia dell'appaltatore;		D >	X
LP 17/93									
	17/93	6	6		Art. 6 Contratti	6. Nelle procedure di cui al comma 5 le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal competente direttore di ripartizione e da due funzionari dallo stesso designati, di cui uno con l'incarico di formare il processo verbale.		D >	X
	17/93	6	9		Art. 6 Contratti	9. I contratti e i processi verbali che ne tengono luogo sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.		D >	X
	17/93	6	12		Art. 6 Contratti	12. La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.		D >	X
	17/93	6	13		Art. 6 Contratti	13. L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione competente.		D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	17/93	6	15		Art. 6 Contratti	15. Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare.		D >	X
	17/93	11	1		Art. 11 Responsabile e comunicazione del procedimento	1. Tutte le istanze ed i rapporti d'ufficio sono ricevuti dal direttore della ripartizione competente per l'elaborazione o l'emissione del provvedimento finale, che provvede tempestivamente ad assegnarli agli uffici dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.		X	
	17/93	11	2		Art. 11 Responsabile e comunicazione del procedimento	2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, assegnare la ricezione diretta delle istanze e dei rapporti agli uffici ed agli impiegati addetti, responsabili del procedimento.		D >	X
	17/93	11	3		Art. 11 Responsabile e comunicazione del procedimento	3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, non appena l'istanza o il rapporto perviene all'ufficio competente, il direttore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'ufficio la responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'emissione o dell'elaborazione del provvedimento finale, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.		X	
	17/93	11	4		Art. 11 Responsabile e comunicazione del procedimento	4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione ad altri impiegati, è considerato responsabile del singolo procedimento il direttore titolare, reggente, vicario o supplente dell'ufficio, cui il competente direttore di ripartizione ha assegnato l'affare.		X	
	17/93	11	1		Art. 11 Responsabile e comunicazione del procedimento	5. Il direttore d'ufficio comunica ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, la sede dell'ufficio che tratta l'affare ed il nominativo del responsabile del procedimento.		D >	X
	17/93	12	1		Art. 12 Funzioni del responsabile del procedimento	1. Il responsabile del procedimento: d) propone al direttore di ripartizione l'acquisizione di eventuali pareri facoltativi o di consulenze esterne, a seconda della complessità dell'affare o dell'istruttoria;		D >	X
D.lgs. 81/2008									
	81/08	90	1		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.	responsabilità	D >	X
	81/08	90	1-bis		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.		D >	X
	81/08	90	2		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).	capacità tecnica ditta	D >	X
	81/08	90	3		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.	nomina coordinatore sicurezza	X	
	81/08	90	4		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.		X	
	81/08	90	6		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	può svolgere le funzioni di coord. sicurezza	X	
	81/08	90	7		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	comunicazione imprese nominativi coordinatori sicurezza	D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	81/08	90	8		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.	può sostituire i coordinatori sicurezza	X	
	81/08	90	9		Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).	verifica idoneità tecnica imprese	D >	X
	81/08	91	9		Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione	1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; (lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009) b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.	redazione piano sicurezza	D >	X
	81/08	92	1	a	Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;		D >	X
	81/08	92	1	b	Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;		D >	X
	81/08	92	1	c	Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;		D >	X
	81/08	92	1	d	Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;		D >	X

TIPO	LEGGE.	ART.	c.	LETT.	TITOLO ARTICOLO	ARTICOLO ESTESO	COMPITI previsti nell'ARTICOLO	RUP = CU = Capo Ripartizione	RP delegato
	81/08	92	1	e	Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;		D >	X
	81/08	93	1		Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e).		D >	X
	81/08	96	1	e	Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;		D >	X
	81/08	99	1		Art. 99. Notifica preliminare	1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.		D >	X
	81/08	100	6-bis		Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento	6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.		D >	X
	81/08	101	1		Art. 101. Obblighi di trasmissione	1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.		D >	X
	81/08	104	4		Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi	4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).		D >	X